

accertamento, ed erogare quindi successive quote di mutuo in modo da non superare mai nel complesso il 50% del valore totale dei lavori, peritiato a quel determinato momento, e ciò in osservanza al disposto dell'art. 13. 8. del R. D. L. 29 aprile 1923 n. 966.

Al frazionamento del mutuo e della relativa ipoteca sui singoli appartamenti si procederebbe a costruzioni ultimate.

Il Direttore Generale osserva però al signorato che l'Istituto ha sempre ritenuto non prudente e non conveniente concedere mutui in costruzioni in lato agli stati di avanzamento dei lavori, e ciò per i pericoli insiti in tali operazioni e per le non lievi difficoltà tecniche ed amministrative.

Occorre anche tenere presente che nel progetto predisposto dalla Cooperativa richiedente non si è tenuto conto di una circostanza che praticamente modifica i termini del progetto stesso: l'Istituto concederebbe, in ogni caso, il finanziamento nella misura massima del 50% del valore di stima e cioè per cifra certamente inferiore al 50% dell'effettivo valore dell'immobile; tale circostanza obbligherebbe